

# Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA)

del 9 marzo 1978 (Stato 2 maggio 2006)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 25<sup>bis</sup>, 27<sup>sexies</sup> e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1,2</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1977<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: In generale

### Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.

<sup>2</sup> Essa s'applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina in qual misura essa s'applica anche a determinati invertebrati.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Sono riservate le disposizioni pertinenti della legge federale del 10 giugno 1925<sup>5</sup> su la caccia e la protezione degli uccelli, della legge federale del 1° luglio 1966<sup>6</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio, della legge federale del 14 dicembre 1973<sup>7</sup> sulla pesca e della legge federale del 1° luglio 1966<sup>8</sup> sulle epizoozie.

### Art. 2 Principi

<sup>1</sup> Agli animali va riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità.

<sup>2</sup> Chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere.

RU 1981 572

<sup>1</sup> [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 64, 80 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

<sup>3</sup> FF 1977 I 987

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>5</sup> [CS 9 552; RU 1954 455 n. I n. 7, RU 1959 953 art. 11 lett. c, 1962 852, 1971 855, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1. RU 1988 506 art 27 n. 1]. Ora: «LF del 20 giu. 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici» (RS 922.0).

<sup>6</sup> RS 451

<sup>7</sup> [RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81, 1992 1860 art. 75 n 1. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Ora: «la LF del 21 giu. 1991» (RS 923.0).

<sup>8</sup> RS 916.40

<sup>3</sup> È vietato infliggere ingiustificatamente ad animali dolori, sofferenze, lesioni o spavento.

## **Sezione 2: Custodia degli animali<sup>9</sup>**

### **Art. 3** Disposizioni comuni

<sup>1</sup> Chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero.

<sup>2</sup> La libertà di movimento necessaria all'animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l'animale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale, udite le cerchie interessate, emana prescrizioni sulla custodia di animali, segnatamente circa le dimensioni minime, la disposizione, l'illuminazione e l'areazione dei ricetti, la densità di convivenza in gruppi come pure i dispositivi per legarli.

### **Art. 4** Modi di custodia vietati

<sup>1</sup> Il Consiglio federale vieta i modi di custodia manifestamente contrastanti ai principi della protezione degli animali, segnatamente taluni modi di custodia in gabbia o nell'oscurità permanente.

<sup>2</sup> Esso può assoggettare taluni modi di custodia all'autorizzazione.

<sup>3</sup> Per l'adeguamento degli impianti esistenti può essere concesso un termine congruo.

### **Art. 5** Sistemi e impianti di stabulazione

<sup>1</sup> I sistemi e gli impianti di stabulazione, fabbricati in serie, per la custodia di animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto se vi è l'autorizzazione di un servizio designato dal Consiglio federale. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e impianti sono soddisfacenti alle esigenze per una corretta custodia degli animali. I costi della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce un periodo transitorio adeguato per i sistemi e gli impianti di stabulazione già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 6** Custodia di animali selvatici

<sup>1</sup> Per la custodia professionale di animali selvatici occorre un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

<sup>9</sup> Poiché non si integra correttamente nella sistematica della LF del 9 mar. 1978, vedi alla fine del presente testo il tenore del nuovo art. 6 cpv. 3, già in vigore, della LF del 16 dic. 2005 sulla protezione degli animali.

<sup>2</sup> Soggiace all'obbligo d'autorizzazione anche la custodia privata di animali selvatici che pongono esigenze speciali per la custodia e per la cura. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, designa tali animali.

#### **Art. 7** Professione di guardiano d'animali

Il Consiglio federale può esigere un certificato di capacità per l'esercizio della professione di guardiano d'animali e stabilirne le condizioni per il rilascio, ove ciò risulti indicato per la tutela della vita e del benessere degli animali. La disposizione non s'applica all'agricoltura.

### **Sezione 2a:<sup>10</sup> Allevamento di animali e modificazioni genetiche di animali**

#### **Art. 7a** Allevamento e produzione di animali

<sup>1</sup> L'applicazione di metodi naturali nonché di tecniche d'ingegneria genetica o di altri metodi artificiali di allevamento e di riproduzione non deve causare agli animali genitori e alla loro progenie dolori, sofferenze, lesioni o disturbi del comportamento dovuti e connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e sulla produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; in tal ambito tiene conto della dignità della creatura. Esso può vietare l'allevamento, la produzione e la custodia di animali con determinate caratteristiche.

#### **Art. 7b** Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

<sup>1</sup> La produzione, l'allevamento, la custodia, il commercio e l'utilizzazione di animali geneticamente modificati necessitano ciascuno di un'autorizzazione cantonale. La procedura d'autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 2003<sup>11</sup> sull'ingegneria genetica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (art. 19), stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in riferimento alla produzione, all'allevamento, alla custodia, al commercio e all'utilizzazione di animali geneticamente modificati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o semplificazioni nella procedura d'autorizzazione, segnatamente quando è accertato che la produzione o l'allevamento non provoca negli animali dolori, sofferenze, lesioni o

<sup>10</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 2 mag. 2006, ad eccezione dell'art. 7b che entra in vigore più tardi (RS 814.91; RÜ 2006 1425).

<sup>11</sup> RS 814.91

disturbi del comportamento e quando è altrimenti tenuta in considerazione la dignità della creatura.

**Art. 7c** Divieto di animali che presentano anomalie

Il Consiglio federale può vietare la produzione, l'allevamento, la custodia, il commercio o l'utilizzazione di animali che presentano anomalie anatomiche e comportamentali.

### **Sezione 3: Commercio e pubblicità con animali**

**Art. 8** Obbligo d'autorizzazione

<sup>1</sup> Il commercio professionale d'animali e l'impiego di animali vivi per la pubblicità sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, determina le condizioni d'autorizzazione.

<sup>3</sup> Il commercio di primati e di felini selvatici è permesso solo ai giardini zoologici e ai parchi d'animali.

**Art. 9** Commercio internazionale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, a scopo di protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, nonché di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne kosher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne kosher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Esso disciplina o vieta l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, per motivi di protezione delle specie, e può comprendere nei provvedimenti anche i prodotti che ne derivano.

### **Sezione 4: Trasporto d'animali**

**Art. 10**

<sup>1</sup> Gli animali devono essere trasportati in modo che non soffrano e non subiscano lesioni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il trasporto di animali, segnatamente il carico, lo scarico, il ricovero, l'alimentazione, la custodia e la spedizione.

<sup>12</sup> Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 20 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2003** 4181 4182; FF **2002** 4395).

## Sezione 5: Interventi su animali vivi

### Art. 11 Anestesia obbligatoria

Con riserva delle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali, gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da un veterinario e sotto anestesia totale o locale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

## Sezione 6: Esperimenti sugli animali

### Art. 12 Definizione

Per esperimento sugli animali s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull'animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento.

### Art. 13<sup>13</sup> Limitazione all'indispensabile

<sup>1</sup> Gli esperimenti che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in grave stato d'ansietà o possono pregiudicarne considerevolmente lo stato generale devono essere limitati all'indispensabile.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa i criteri per valutare l'indispensabilità degli esperimenti: Può dichiarare inammissibili determinati scopi degli esperimenti.

### Art. 13a<sup>14</sup> Obbligo d'annuncio e d'autorizzazione

<sup>1</sup> Chi intende procedere ad esperimenti sugli animali deve informarne l'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Gli esperimenti di cui all'articolo 13 capoverso 1 possono essere eseguiti soltanto previa autorizzazione. L'autorizzazione è di durata limitata.

### Art. 14<sup>15</sup> Autorizzazione

Le autorizzazioni sono accordate ai direttori scientifici di istituti o laboratori per esperimenti che servano a uno degli scopi seguenti:

- a. ricerca scientifica;
- b. produzione o controllo di sostanze, segnatamente di sieri, vaccini, reagenti diagnostici e medicinali;

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

- c. accertamenti di processi e stati fisiologici o patologici;
- d. insegnamento universitario e formazione di specialisti, sempreché gli esperimenti siano assolutamente indispensabili a tal fine;
- e. conservazione e riproduzione di materia vivente per finalità mediche o scientifiche, in quanto ciò non sia possibile altrimenti.

#### **Art. 15** Esigenze

<sup>1</sup> Gli esperimenti, soggetti ad autorizzazione, su animali possono essere effettuati soltanto in istituti o laboratori che dispongono del personale qualificato e delle installazioni adeguate per la custodia delle specie animali di cui si tratta.

<sup>2</sup> Gli esperimenti su animali possono essere eseguiti soltanto sotto la direzione di uno specialista sperimentato, da persone aventi le conoscenze professionali e la formazione pratica necessarie.

<sup>3</sup> Prima, durante e dopo gli esperimenti, gli animali vanno tenuti, alimentati e curati veterinariamente secondo le conoscenze più recenti.

#### **Art. 16** Esecuzione degli esperimenti soggetti ad autorizzazione

<sup>1</sup> Dolori, sofferenze o lesioni possono essere causati all'animale soltanto se ciò è inevitabile per lo scopo prefisso.

<sup>2</sup> Se l'esperimento provoca dolori manifestamente non insignificanti, va praticata l'anestesia locale o totale, a meno che lo scopo dell'esperimento la escluda. In tal caso l'esperimento va eseguito in presenza dello specialista sperimentato giusta l'articolo 15 capoverso 2.

<sup>3</sup> Gli esperimenti su animali superiori, come ad esempio i mammiferi, possono essere eseguiti soltanto se su animali inferiori non è possibile raggiungere lo scopo.

<sup>3bis</sup> Gli animali devono essere accuratamente assuefatti alle condizioni sperimentali e assistiti con perizia prima, durante e dopo l'esperimento.<sup>16</sup>

<sup>4</sup> L'animale sottoposto a forti dolori, sofferenze o gravi spaventi in un esperimento non può più essere impiegato in altri.

<sup>5</sup> L'animale, se dopo un intervento può sopravvivere soltanto con sofferenze, dev'essere ucciso in modo indolore non appena lo scopo dell'esperimento lo consenta.

#### **Art. 17** Verbale

<sup>1</sup> Per ogni esperimento, soggetto ad autorizzazione, su animali va tenuto un verbale in cui sono indicati lo scopo, il procedimento, l'eventuale anestesia, come pure la specie e il numero degli animali impiegati.

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>2</sup> I verbali sono conservati durante tre anni e tenuti a disposizione degli organi di sorveglianza.<sup>17</sup>

**Art. 18<sup>18</sup>** Procedura d'autorizzazione e sorveglianza

<sup>1</sup> I Cantoni rilasciano le autorizzazioni e sorvegliano la custodia degli animali da laboratorio e l'esecuzione degli esperimenti.

<sup>2</sup> Essi istituiscono una commissione degli esperimenti sugli animali, costituita di specialisti e indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni. Nella commissione devono essere rappresentate le organizzazioni di protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.

<sup>3</sup> La commissione esamina le domande e sottopone le sue proposte all'autorità che rilascia le autorizzazioni. Dev'essere chiamata a collaborare alla sorveglianza della custodia degli animali da laboratorio e dell'esecuzione degli esperimenti sugli animali. I Cantoni possono affidarle altri compiti.

<sup>4</sup> Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali e i centri di custodia degli animali da laboratorio devono tenere un registro dettagliato dell'effettivo degli animali.

**Art. 19<sup>19</sup>** Commissione federale

Il Consiglio federale istituisce una commissione di specialisti che consiglia l'Ufficio federale di veterinaria. Essa è pure a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e casi controversi.

**Art. 19a<sup>20</sup>** Centro di documentazione e statistica

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di veterinaria gestisce un centro di documentazione per gli esperimenti sugli animali ed i metodi alternativi.

<sup>2</sup> Il centro di documentazione raccoglie ed elabora informazioni per promuovere l'applicazione di metodi atti a sostituire, ridurre e affinare gli esperimenti sugli animali e per agevolare il giudizio circa l'indispensabilità degli esperimenti sugli animali.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di veterinaria pubblica annualmente una statistica di tutti gli esperimenti sugli animali. Essa contiene le indicazioni occorrenti onde valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>20</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

**Art. 19b<sup>21</sup>** Riconoscimento internazionale di metodi alternativi

La Confederazione promuove e sostiene il riconoscimento internazionale di metodi d'esame sostitutivi degli esperimenti sugli animali o comportanti un minor numero di animali da laboratorio e minori costrizioni per gli stessi.

**Sezione 7: Mattazione di animali****Art. 20** Obbligo di stordimento

<sup>1</sup> È vietata la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prescrivere, per le grandi aziende, lo stordimento anche per la mattazione di pollame.

**Art. 21** Metodi di stordimento

<sup>1</sup> Lo stordimento dev'essere possibilmente di azione immediata; altrimenti non deve causare dolore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

**Sezione 8: Pratiche vietate****Art. 22**

<sup>1</sup> È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.

<sup>2</sup> È vietato inoltre:

- a. uccidere animali con crudeltà;
- b. uccidere animali in modo perverso, segnatamente organizzare tiri su animali domestici o in cattività;
- c. organizzare tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi;
- d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività; è fatta eccezione per l'addestramento e la prova dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;
- e. utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;
- f. liberare o abbandonare un animale allevato in casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).



- g. amputare gli artigli a gatti ed altri felidi, recidere le orecchie ai cani, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere gridi ed esprimere dolore;
- h. somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.

## **Sezione 9: Sussidi per la ricerca e promozione di progetti per la protezione degli animali<sup>22</sup>**

### **Art. 23<sup>23</sup>**

<sup>1</sup> La Confederazione può finanziare la ricerca scientifica sul comportamento e la protezione degli animali.

<sup>2</sup> In collaborazione con le università e l'industria, essa promuove e sostiene in particolare lo sviluppo e l'applicazione di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali o comportanti un minor numero di animali da laboratorio e minori costrizioni per gli stessi.

## **Sezione 10: Provvedimenti amministrativi e rimedi giuridici**

### **Art. 24**          Divieti di tenere animali

Anche se non ricorrono gli estremi della pena, l'autorità può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare o trattare professionalmente con essi, a chi:

- a. è stato punito per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù di essa o alle singole decisioni dell'autorità competente;
- b. per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale.

### **Art. 25**          Intervento dell'autorità

<sup>1</sup> L'autorità interviene immediatamente se è accertato che animali sono gravemente trascurati o del tutto maltenuti. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e ricoverarli adeguatamente a spese del detentore; se necessario essa può anche venderli o farli mattare. Essa può avvalersi all'uopo degli organi di polizia.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>2</sup> Il ricavo della realizzazione dell'animale, dedotte le spese della procedura, spetta al proprietario.

#### **Art. 26** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFE<sup>24,25</sup>

<sup>2</sup> Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

#### **Art. 26a**<sup>26</sup> Ricorso delle autorità

<sup>1</sup> Contro le decisioni delle autorità cantonali in materia di autorizzazioni di esperimenti sugli animali l'Ufficio federale di veterinaria dispone dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'Ufficio federale di veterinaria.

### **Sezione 11: Disposizioni penali**

#### **Art. 27** Maltrattamento di animali

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente:

- a. maltratta un animale, lo trascura in modo grave o lo costringe senza necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1);
- b. uccide animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a);
- c. uccide in modo perverso animali, segnatamente organizza tiri su animali domestici o in cattività (art. 22 cpv. 2 lett. b);
- d. organizza tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi (art. 22 cpv. 2 lett. c);
- e. durante l'esecuzione di esperimenti causa dolori, sofferenze o lesioni a un animale, ancorché evitabili per lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1),

è punito con la detenzione o la multa.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20000 franchi.

<sup>24</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RU 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

**Art. 28**           Infrazioni nel commercio internazionale

1. Chiunque, violando intenzionalmente la Convenzione del 3 marzo 1973<sup>27</sup> sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare animali o prodotti animali menzionati agli allegati I a III, o ne prende possesso è punito con la detenzione o la multa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20000 franchi.

2. Chiunque intenzionalmente infrange le prescrizioni sul commercio internazionale emanate in virtù dell'articolo 9 capoverso 1<sup>28</sup> della presente legge, è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

**Art. 29**           Altre infrazioni

1. Chiunque intenzionalmente:

- a. trasgredisce le prescrizioni sulla custodia di animali (art. 3 e 4);
- a<sup>bis</sup>.<sup>29</sup> alleva o produce animali in violazione delle prescrizioni (art. 7a);
- a<sup>ter</sup>.<sup>30</sup> in violazione delle prescrizioni produce, alleva, custodisce, commercia o utilizza animali geneticamente modificati (art. 7b);
- a<sup>quater</sup>.<sup>31</sup> in violazione delle prescrizioni, produce, alleva, detiene, commercia o utilizza animali che presentano anomalie anatomiche o comportamentali (art. 7c);
- b. viola le prescrizioni sul trasporto di animali (art. 10);
- c. viola le prescrizioni concernenti gli interventi o gli esperimenti sugli animali vivi (art. 11, 13, 14, 15, 16 cpv. 2–5);
- d. viola le prescrizioni concernenti la mattazione di animali (art. 20 e 21);
- e. intraprende pratiche vietate di cui nell'articolo 22 capoverso 2 lettere d–h, è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi, sempreché non sia applicabile l'articolo 27. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

2. Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene altrimenti alla presente legge o alle prescrizioni emanate in virtù della stessa oppure a una singola decisione notificatagli richiamando la pena comminata dal presente articolo è punito con la multa.

<sup>27</sup> RS **0.453**

<sup>28</sup> RU **1981** 1064

<sup>29</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 2 mag. 2006 (RS **814.91**; RU **2006** 1425).

<sup>30</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, non ancora in vigore (RS **814.91**; RU **2006** 1425).

<sup>31</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 2 mag. 2006 (RS **814.91**; RU **2006** 1425).

**Art. 30** Prescrizione

La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per una contravvenzione in cinque anni.

**Art. 31** Persone giuridiche e società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>32</sup> sul diritto penale amministrativo.

**Art. 32** Azione penale

<sup>1</sup> L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni. L'Ufficio federale di veterinaria<sup>33</sup> può promuovere azione d'ufficio ai sensi dell'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 1934<sup>34</sup> sulla procedura penale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 28, come anche quelle commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge federale del 1° ottobre 1925<sup>35</sup> sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana parimenti il decreto penale.<sup>36</sup>

<sup>2bis</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, come anche un'infrazione giusta la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane, la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>37</sup> sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 1966<sup>38</sup> sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 1986<sup>39</sup> sulla caccia o quella del 14 dicembre 1973<sup>40</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità amministrativa della Confederazione, è applicata la pena incorsa per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente.<sup>41</sup>

<sup>32</sup> RS 313.0

<sup>33</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>34</sup> RS 312.0

<sup>35</sup> RS 631.0

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).

<sup>37</sup> RS 817.0

<sup>38</sup> RS 916.40

<sup>39</sup> RS 922.0

<sup>40</sup> [RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81, 1992 1860 art. 75 n. 1. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Vedi ora: «la LF del 21 giu. 1991» (RS 923.0).

<sup>41</sup> Introdotto dall'art. 59 n. 1 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).

## Sezione 12: Disposizioni esecutive

### Art. 33 Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'Ufficio federale di veterinaria ad emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

<sup>2</sup> L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

<sup>3</sup> L'esecuzione al confine doganale, la procedura d'autorizzazione giusta l'articolo 5 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali spettano però alla Confederazione.

### Art. 33<sup>a</sup><sup>42</sup> Protezione degli investimenti

Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

### Art. 34<sup>43</sup> Poteri degli organi di controllo

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso a locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria.

### Art. 35 Alta vigilanza della Confederazione

Il Dipartimento federale dell'economia<sup>44</sup> e il suo Ufficio federale di veterinaria esercitano l'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

### Art. 36 Disposizioni cantonali

<sup>1</sup> Se l'esecuzione della presente legge richiede disposizioni cantonali complete, i Cantoni sono tenuti ad allestirle.

<sup>2</sup> Le disposizioni cantonali d'esecuzione richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

<sup>44</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>45</sup> Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

**Sezione 13: Disposizioni finali****Art. 37** Abrogazione

È abrogato l'articolo 264 del Codice penale svizzero<sup>46</sup>.

**Art. 38** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1981<sup>47</sup>

**Articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali in vigore dal 2 maggio 2006<sup>48</sup>**

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

<sup>46</sup> RS 311.0

<sup>47</sup> DCF del 27 mag. 1981 (RU 1981 571)

<sup>48</sup> RU 2006 1423; FF 2006 315